



COMUNE DI TRECENTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 27/12/2019

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2020

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 19:00, SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione del 21/12/2019, Prot. N. 11418, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LARUCCIA ANTONIO	SI
TEGAZZINI MATTEO	--
BRUSCO DANIELA	SI
FALCONE ALESSANDRA	SI
FRANCO ROBERTA	SI
GIACOMELLA ERMANNO	SI
MELOTTI MATTEO	SI
MELOTTI SIMONE	SI
BIANCHINI GILBERTO	SI
CESTARO VALENTE	SI
GUIDORIZZI LUISA	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CIRILLO GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

BRUSCO DANIELA
MELOTTI SIMONE
GUIDORIZZI LUISA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): "677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille" ;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2016 con la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016):

- È stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9)(art 1 comma 14 lett a) , b) e d));
- per legge è stata introdotta una nuova disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato (art 1- comma 10)
- non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola (art 1 comma 13)
- è stata abrogata la cd. "franchigia" di cui all'art.13, comma 8-bis, del d.l. n. 201/2011 per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola;
- è prevista la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 (art 1 commi 53-54)

CONSIDERATO il D.D.L. n. 1586 " Legge di Bilancio 2020" , in discussione al Senato prevede, con decorrenza 2020, l'abolizione dell'art 1, comma 639 istituito della luc ad esclusione delle disposizioni relative alla Tari e l'introduzione della "nuova imu" con l'unificazione di imu e tasi , con unica aliquota fissata come base al 8,6 per mille e tenendo fermo il limite massimo del 10,6 per mille ;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n . 63 del 27.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imu per l'anno 2019;

CONSIDERATO CHE:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale addivenire con la massima sollecitudine all'approvazione del bilancio di previsione 2020- 2022;
- che tra gli atti propedeutici al bilancio vi è l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle deliberazioni relative all'imposta sugli immobili Imu ;
- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

VISTO il Regolamento Comunale luc e delle sue componenti Imu- Tari e Tasi , approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 20.02.2014 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 29.04.2014, n. 14 del 27.07.2015 nonché n. 8 del 28.04.2016, tutte esecutive ai sensi di legge;

DETERMINATO pertanto in via presuntiva che il gettito che si prevede di realizzare per l'anno 2020 con l'applicazione delle aliquote e detrazioni vigenti per quanto concerne gli immobili soggetti al tributo in base alla normativa di cui alla legge n. 147/2014, istitutiva della luc , come modificata dall'art 1 della legge n.208/2015 è di presunti €. 520.000,00 .

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

RICHIAMATI:

- il comma 169 dell'art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;

VISTO l'art 151, comma 1, Lgs. N.267/2000 che cita “ Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo”;

RITENUTO pertanto, nelle more di approvazione della “Legge di bilancio” , di **CONFERMARE** per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale applicate nell'anno 20219 e come riassunte nell'allegato A) alla presente deliberazione il quale ne costituisce parte integrante, formale e sostanziale;

CONFERMATO la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, fra i quali l'IMU, entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio (facoltà prevista dall'art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000).

RICHIAMATI :

- l'art 15-bis del D.L. n 34/2019(Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019 che modifica l'art 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011”in materia di modalità e termini di pubblicazione e di regimi di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli enti locali;
- la circolare del Mef n. 2/DF del 22.11.2019, nella quale si evidenzia per l'Imu e la Tasi :
 - a) il termine del 28 ottobre di ogni anno per la pubblicazione e l'efficacia delle deliberazioni
 - b) la facoltà per il comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo prevedendo che i versamenti che scadono prima del 1 dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente , fatto salvo il conguaglio successivo ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;

Aperta la discussione e uditi gli interventi dei consiglieri che si riportano in forma riassuntiva come di seguito indicato: *la presente proposta di deliberazione viene trattata in forma congiunta con gli altri punti in odg propedeutici al bilancio di previsione 2020-2022 (dal n. 3 al n. 11), su proposta del Sindaco-Presidente che viene accolta favorevolmente da tutti i Consiglieri presenti;*

A seguito della votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 10,
- Voti favorevoli n. 10,
- Voti contrari n. /,

- Astenuti n. /,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, per l'anno 2020 , come riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile , nel rispetto di cui all'art. 1, comma 677, della legge 147/2013;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020 precisando che si provvederà ad eventuali modifiche delle tariffe qualora intervengano nuove e successive disposizioni legislative prima del termine stabilito per l'approvazione del Bilancio per l'anno 2020 .

5) Di stimare in modo presunto un gettito nel bilancio di previsione 2020 in circa €. 520.000,00;

6) di dare atto che il presente provvedimento, sarà allegato al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art 172 del D.Lgs n.267/2000;

7) di dare atto che, sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato, le aliquote e le detrazioni potranno essere modificate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, entro la data del 31 luglio, così come previsto dall'art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000), salvo ulteriori proroghe e disposizioni;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC;

9) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art 15-bis del D.L. n. 34/2019(Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019

10) di dare atto che il competente Responsabile del Settore Tributi provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d. lgs 267/2000;

INOLTRE

Considerata la necessità ed urgenza onde consentire il rispetto delle prossime scadenze tributarie, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 10,
- Voti favorevoli n. 10,
- Voti contrari n. /,
- Astenuti n. /,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 761 del 05/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **SPIRANDELLI SIMONE** in data **10/12/2019**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 761 del 05/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **SPIRANDELLI SIMONE** in data **10/12/2019**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Sig. LARUCCIA ANTONIO

Il Segretario Comunale
Dott. CIRILLO GIOVANNI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 23

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **STELLA FRANCESCA** attesta che in data **22/01/2020** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

**Allegato a) alla deliberazione di Consiglio Comunale n _____ del _____
DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2020, DELLE ALIQUOTE, E DELLE DETRAZIONI,
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**

INDICE:

- **art.1 aliquote**
- **art.2 detrazioni**
- **art.3 entrata in vigore**

Art. 1 - Aliquote

Per l'anno 2020 sono stabilite le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

1) aliquota dello 0,4 per cento

(corrispondente ad aliquota base
dell'art.13 D.L.201/11)

abitazione principale nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

2) aliquota dello 0,76 per cento

(corrispondente ad aliquota base
dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente all'abitazione (ed alle
pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti
di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione
principale,

3) aliquota dello 0,76 per cento

(corrispondente ad aliquota base
dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente alle unità immobiliari
possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10
del D.Lgs. n. 460 del 1997;

4) aliquota dello 0,76 per cento

(corrispondente ad aliquota base
dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente ai terreni agricoli:

- posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. **(esenti nel 2017 art 1 comma 13 legge n. 208/2015)**
- posseduti in comproprietà da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, qualora siano il coniuge e/o parenti entro il 1° grado in linea retta del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale
- posseduti in proprietà esclusiva da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e condotti dal coniuge e/o parente in

linea retta fino al 1° grado, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, in base a regolare contratto d'affitto o di comodato d'uso.

5) aliquota dell'1,06 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,3 punti percentuali)

relativamente a tutti gli immobili rientranti nelle categorie D/5

6) aliquota dell' 0,96 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,2 punti percentuali)

relativamente a tutti gli immobili rientranti nelle categorie B

7) aliquota ordinaria dello 0,9 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,14 punti percentuali)

relativamente alle tutte le altre unità immobiliari categorie catastali A e C – (escluse abitazioni principali e pertinenze di cui al punti 1), e D (esclusi D5), ai terreni agricoli (diversi di quelli di cui al punto 4) e alle aree edificabili .

La legge di stabilità 2013 (art 1, c.380, legge n. 228/2012) ha “**riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**” calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

Ne consegue ad esempio che per tali immobili , cui l'aliquota fissata dal Comune di Trecenta è il 0,9%, l'imposta va suddivisa applicando alla base imponibile :

- L'aliquota “standard” dello 0,76% a favore dello Stato
- L'aliquota dello 0,14 % a favore del Comune

Art. 2 – Detrazione

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Le aliquote e le detrazioni si applicano dal 1° gennaio 2020.